



**COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO**

**Provincia di Lecce**

**Via Ferrovia, 10 – 73022 Corigliano d'Otranto (LE)**

C.F.: 83001150750 – Tel. 0836/320700

**Ufficio Del Sindaco**



## **ORDINANZA N. 75 DEL 25-06-2024**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA SUL TERRITORIO COMUNALE**

### **LA SINDACA**

**Visto** il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile;

**Vista** la Legge 3 agosto 1999, n. 265;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ;

**Visto** l'art.50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la Legge 100 del 21.11.2012

**Vista** la Legge n. 353 del 21.11.2000 – Legge quadro in materia di incendi boschivi;

**Vista** la L.R. Puglia n.18 del 30/11/2000;

**Vista** la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agencia Regionale per le attività Irrighe e Forestali.

**Vista** la L.R. Puglia n. 53 del 12 /12/ 2019;

**Vista** la L.R. Puglia n. 38 del 12/12/2016;

**Vista** la Legge 155 del 08.11.2021;

**Visto** il D.P.G.R. Puglia n. 260 del 7 giugno 2024, n. 260 avente ad oggetto “*Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2024, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019*”; con cui il Presidente della Giunta Regionale ha fissato il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno – 30 settembre 2024;

**Vista** la nota prot. uscita 0297170 del 17.06.2024 (in atti prot. n. 6098 del 17-06-2024) della Regione Puglia Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze – con la quale si invitano i Sindaci, quali Autorità Locale di Protezione Civile, ad adottare, con specifica ordinanza, le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo, nonché tutte le iniziative che si rendono opportune per la massima diffusione e applicazione del D.P.G.R. 260/2024 sui territori di competenza;

### Considerato che:

- con la stagione estiva aumenta il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità, alle proprietà private e pubbliche, alle attività produttive presenti sul territorio comunale nonché alla fauna autoctona;
- è necessario preservare le infrastrutture deputate alla gestione dei servizi di trasporto, della rete viaria, diffusione di energia elettrica, gas, acqua, dal pregiudizio che potrebbe essere loro recato da incendi boschivi o da altri tipi di rogo originati dall'incuria e degrado delle aree rurali finitime, nonché dall'adozione di pratiche funzionali alla coltura che prevedano l'abbruciamento di vegetali;

**Ravvisata** la necessità di emanare provvedimenti idonei a prevenire ed evitare i rischi di incendi oltretutto a tutelare, al contempo, la pubblica e privata incolumità;

**In esecuzione** di quanto riportato all'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta del 7 giugno 2024, n. 260;

**Dato atto** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

**Visto** il D.lgs.267/2000

### RENDE PUBBLICO

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 7 giugno 2024, n. 260 avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019" quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

### ORDINA

- 1) Il rispetto di tutte le norme riportate nella L.R. 38 del 12/12/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivo e di interfaccia" e nel D.P.G.R. n. 260 del 07/06/2024 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2024, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019"**
- 2) Di confermare il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2024 lo stato di grave pericolosità per gli incendi**, per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale;
- 3) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, di bonificare i cigli stradali prospicienti le aree di cui sono responsabili mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie;**
- 4) Ai proprietari e conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, di eseguire entro il 15 giugno 2024, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, nonché di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi;**

- 5) Ai proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola **a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura**, devono prontamente e contestualmente **realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri**, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 6) Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori di campi, al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, **è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggiere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio** così come individuato dal citato decreto del Presidente della Giunta Regionale (15 giugno/30 settembre), pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 4 della L.R. 38/2016;
- 7) **Entro il 15 giugno 2024** e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità così come individuato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale (15 giugno/30 settembre), gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di insediamenti produttivi e/o di aree ad essi destinate o di siti dismessi, hanno **l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree scoperte di propria pertinenza, ivi compresa la fascia e gli spazi destinati agli arretramenti dal filo stradale e le eventuali fasce di rispetto, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, sterpaglie, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile**, al fine di evitare che eventuali incendi possano espandersi alle strutture e infrastrutture delle attività produttive determinando incendi dai quali possano derivare gravi rischi per la pubblica e privata incolumità;
- 8) All'Acquedotto Pugliese, alla Provincia di Lecce, all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria, **entro il 15 giugno 2024** e comunque per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale con particolare riguardo ai tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio o in prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile al fine di realizzare, di fatto, idonee fasce di protezione allo scopo di evitare che eventuali incendi possano propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Il gestore delle strade Provinciali è tenuto, altresì, ad effettuare le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura, ove necessario, delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, allo scopo di consentire il transito dei mezzi di soccorso antincendio;
- 9) Nel periodo **15 giugno/30 settembre 2024** su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, è vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche (in occasione di festeggiamenti religiosi e non) compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

## INVITA

**Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali (Polizia Locale tel. 0836320717) riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.**

## AVVISA

Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale – ove dovuta ex lege - sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale **da € 25,00 ad € 500,00**; il pagamento in misura ridotta sarà determinato secondo le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e l'estinzione potrà avvenire con le modalità previste dalla medesima legge che ne determina pure il relativo procedimento amministrativo.

**Per le violazioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.G.R. Puglia n. 260 del 07/06/2024 di cui al RENDE PUBBLICO richiamato si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo provvedimento.**

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

## DISPONE

Dall'entrata in vigore sono revocate tutte le precedenti Ordinanze in materia incompatibili con la presente.

Il personale della Polizia Municipale di Corigliano d'Otranto e tutti gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati sulla vigilanza dell'esecuzione del presente provvedimento.

La presente, oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio online e sul sito web del Comune di Corigliano d'Otranto, viene trasmessa in copia, per debita notizia e per quanto di competenza, a:

- Prefettura di Lecce: [protocollo.prefle@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefle@pec.interno.it) ;
- Regione Puglia - Servizio Protezione Civile: [servizioprotezionecivile@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizioprotezionecivile@pec.rupar.puglia.it)
- Comando Vigili del Fuoco di Lecce: [com.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Lecce: [fle43453@pec.carabinieri.it](mailto:fle43453@pec.carabinieri.it)
- Comando Stazione CC Corigliano d'Otranto: [stle334230@carabinieri.it](mailto:stle334230@carabinieri.it) ;
- Comando Polizia Locale Corigliano d'Otranto:  
[poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it](mailto:poliziamunicipale.comune.corigliano@pec.rupar.puglia.it).
- Acquedotto Pugliese: [acquedotto.pugliese@pec.agp.it](mailto:acquedotto.pugliese@pec.agp.it) ;
- Provincia di Lecce – Servizio viabilità: [protocollo@cert.provincia.le.it](mailto:protocollo@cert.provincia.le.it);
- Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria:  
[enteirrigazione@legalmail.it](mailto:enteirrigazione@legalmail.it).

Corigliano d'Otranto, li 25-06-2024

IL SINDACO  
MANTI ADDOLORATA